

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha oggetto la disciplina dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali.
2. Stabilisce inoltre il termine per l'adozione del provvedimento finale relativo al procedimento sanzionatorio ove lo stesso non sia determinato per Legge.

Articolo 2

Determinazione limiti minimo e massimo delle sanzioni a disposizioni contenute nei regolamenti comunali

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge n° 689/1981, con individuazione del minimo edittale nell'importo di EURO 51.64 (£.100.000) e del limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.

Articolo 3

Pagamento in via breve

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio dell'importo minimo previsto dall'articolo precedente, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 4

Ordinanze ingiunzioni

1. La gestione dei procedimenti amministrativi di irrogazione delle sanzioni amministrative relativi alla ricezione dei rapporti inoltrati dagli organi di Vigilanza (art. 17 della legge 689/1981) o a ricorsi presentati dagli interessati, è attribuita ai funzionari o responsabili del servizio competente per materia che provvedono, prima di assumere il provvedimento finale, ad esaminare i documenti e sentire gli interessati ove ne abbiano fatto richiesta e quindi, a secondo delle circostanze, a determinare con provvedimento motivato l'archiviazione del verbale, ovvero la somma dovuta per la violazione ingiungendone il pagamento, e applicando altresì le eventuali sanzioni accessorie previste per la violazione accertata;
2. Fatto salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge l'adozione del provvedimento amministrativo previsto al comma 1, deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento del rapporto o presentazione del ricorso.
3. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, da corrispondere per la violazione accertata, di norma non potrà essere inferiore del minimo previsto dal presente regolamento;

Articolo 5

Disposizioni finali transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate alle violazioni di norme dei regolamenti del Comune di Fagagna verificatesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sino a eventuale ridefinizione della materia di legge.